

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SABRINA PERON

Seduta del 02/12/2025

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver sottoscritto, in data 07/02/2020 un contratto di cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario convenuto, per un capitale lordo mutuato di € 42.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 350,00 ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 30/06/2024, dopo il pagamento di 48 rate. In relazione a detto contratto, parte ricorrente ritiene di aver maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per € 1.419,21 (relativamente alle commissioni a favore dell'intermediario e agli oneri di distribuzione). Considerato che l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, parte ricorrente ritiene di aver maturato il anche diritto alla restituzione della commissione di estinzione anticipata per € 221,01.

Esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente chiede al Collegio il rimborso pro-quota degli oneri netti pari € 1.640,22, in applicazione del criterio *pro-rata temporis*. In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi.

Parte ricorrente chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, la refusione delle spese di assistenza quantificate in € 200,00, la refusione del contributo di € 20,00 e il riconoscimento degli interessi al tasso legale a far data dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene che, per quanto attiene in particolare ai rimborsi dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, il contratto in esame riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi, nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto. Nel caso specifico, precisa di aver provveduto a detrarre, ai fini del rilascio del conteggio del residuo debito, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili calcolati secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento. Questa quota non goduta delle *“Commissioni a favore dell'intermediario”*, indicate in contratto come ripetibili, ammonta a € 698,98. In relazione a dette commissioni l'intermediario precisa che non solo l'articolo 4, punto ii) delle *“Trattenute”* del contratto di finanziamento indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, ma anche nel documento SECCI preliminare ricevuto dal cliente prima della stampa del contratto è presente l'evidenza dei costi ripetibili. L'articolo 13 delle *“Condizioni generali di contratto”* prevede, inoltre, che l'importo rimborsabile per queste commissioni sia calcolato *pro quota* secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento. Parte ricorrente ha specificatamente sottoscritto il piano di ammortamento che richiama tale articolo 13, fornendo al cliente l'evidenza degli importi rimborsabili durante la vita del finanziamento. Per quanto concerne le *“Commissioni di distribuzione”*, come chiaramente indicato nei documenti allegati alle controdeduzioni, queste sono elencate tra i costi non ripetibili. Si tratta di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, e perciò non rientranti nella definizione di costo totale del credito. L'intermediario ha provveduto a trattenerle dall'importo erogato al cliente per versare il relativo importo all'intermediario del credito, come provato dalla fattura e dalla contabile di pagamento allegate. La quota parte delle Commissioni di distribuzione non è stata dedotta anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto-legge 10/08/2023, n. 104 (c.d. *“Decreto Asset”*), convertito dalla Legge 09/10/2023, n. 136. Alla luce di ciò, si ritiene che debbano essere considerati come non ripetibili i costi per servizi resi che non hanno un nesso di causalità con il rimborso del prestito, essendo finalizzati alla conclusione del contratto (come le spese di istruttoria e le commissioni dell'intermediario del credito). In riferimento alla penale estinzione anticipata, l'intermediario respinge la richiesta di rimborso a titolo di *“Commissioni su estinzione anticipata”* addebitata al cliente. Nel caso in esame, l'intermediario conferma il proprio diritto all'indennizzo, dato che l'importo rimborsato anticipatamente risulta superiore a € 10.000,00 e pertanto trova applicazione l'articolo 125 *sexies*, comma 4 del TUB. Infine, sul tema delle spese per l'assistenza tecnica/legale, l'intermediario ricorda che le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, in coerenza con la natura alternativa del procedimento che di norma viene instaurato senza il ministero di un difensore. Inoltre, nel caso di specie, si è di fronte a un classico esempio di lite a carattere seriale, laddove la fattispecie manca del tutto di quella complessità che potrebbe giustificare il ricorso a un avvocato o una società di consulenza. Il professionista, infatti, si limita a riproporre di volta in volta il medesimo ricorso con minime personalizzazioni formali relative alla generalità del ricorrente, al contratto e all'importo delle commissioni richieste.

Per queste ragioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Le parti non hanno depositato repliche.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 07/02/2020 per un montante lordo di € 42.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 350,00 ciascuna.

La sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente trae fondamento normativo nell'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e dei «*costi dovuti per la vita residua del contratto*». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla «*vita residua del contratto*» ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro-rata temporis*.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione "Lexitor" resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopraccitato art. 125-*sexies* T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «*diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettò al consumatore il rimborso «*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*». Tale norma è stata modificata con la conversione in legge del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (c.d. decreto "Salva infrazioni") e, successivamente, in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L 10 agosto, n. 104, art. 27) che ha modificato la legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. 104/2023, il cui art. 27 in tema di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021, così statuisce: «*Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo - All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce*

della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: *«in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».*

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».* In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *“L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor».*

Tanto premesso il Collegio osserva che il contratto è stato sottoscritto in data 07/02/2020, e, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., *ex multis*, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo al merito della fattispecie in esame, il Collegio, constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto sottoscritto in data 07/02/2020 prevedeva un montante del credito di complessivi € 42.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 350,00 ciascuna, con un TAN fisso del 3,35%;

- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: "Commissioni di distribuzione", per € 1.680,00; "Provvigioni per l'intermediario del credito", per € 1.850,32. Si noti che risulta la presenza di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente in data 30/06/2024, dopo la scadenza di n. 48 rate su n. 120 totali;
- in sede di conteggio estintivo l'intermediario ha rimborsato € 698,98 a titolo di "abbuono spese per rata: commissioni S*".

Tanto chiarito il Collegio osserva che: le "Commissioni di distribuzione", devono considerarsi up-front e le "Commissioni in favore dell'intermediario" sono *recurring* e rimborsabili con il criterio contrattuale.

Ebbene, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro-rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo della c.d. "curva degli interessi" applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 35.647,08	TAN	3,350%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	350,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/07/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,78%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni in favore dell'intermediario				1.850,32	Criterio contrattuale	***	698,98	698,98	0,00
Commissioni di distribuzione				1.680,00	Upfront	37,78%	634,62		634,62
Totale				3.530,32					634,62

L'importo risultante in tabella (€ 634,62), comprensivo del rimborso successivo all'estinzione anticipata, è inferiore a quanto chiesto dalla parte ricorrente (€ 1.419,21), che applica il criterio del pro rata temporis alle voci di costo di cui chiede il rimborso.

Per tali motivi il Collegio ritiene che alla parte ricorrente vada riconosciuto l'importo arrotondato di € 635,00. Al riguardo si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Sulla somma riconosciuta è dovuto il pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Non può invece trovare accoglimento la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata che parte ricorrente indica in € 221,01, senza tuttavia produrre – com'era suo onere fare secondo i

criteri generali di riparto dell'onere probatorio - evidenze relative alla propria domanda, né formulare ulteriori contestazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'art.125-sexies TUB (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020; Collegio di Milano, decisione n. 26062/2021).

Per le medesime ragioni non può altresì accogliersi la richiesta di *“restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza”*.

Quanto alla domanda di parte ricorrente circa gli oneri assicurativi per i quali l'intermediario sarebbe passivamente legittimato, il Collegio constata che dalle evidenze contrattuali in atti, non risultano a carico di parte ricorrente oneri sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative a garanzia del prestito.

Va altresì respinta la domanda di rimborso delle spese di difesa tecnica (€ 200,00), sia perché non proposta in fase di reclamo sia in adesione ai già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto (come da indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e n. 3498/2012; da ultimo si veda anche Collegio di Bologna, decisione n. 800/2023).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 635,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA